TORNATA DEL 29 APRILE 1858

le disposizioni alle quali in oggi si sostituiscono quelle state proposte dalla Giunta. Nè dicasi essere perpetua la abrogazione; imperocchè nulla osti che nella legge diversamente si stabilisca e si richiami a vita una disposizione abrogata. Ora, quale è il significato della presente proposta? Quello appunto di far cessare la abrogazione. Ma, giacchè si elevarono dubbi in proposito, è opportuno lo eliminarli, e quindi ben di buon grado aderisco alla proposta dell'onorevole Cassinis, accettandosi la quale, mentre escludesi ogni dubbiezza a questo riguardo, non hassi nemmeno l'inconveniente che contemporaneamente sussistanvi due leggi, di cui l'una in vigore e l'altra sospesa, come avverrebbe accettandosi il temperamento che venne dall'onorevole Pescatore redatto.

PRESIDENTE. L'emendamento Cassinis è così concepito:

« Sino a tutto il 31 dicembre 1862, agli articoli 78, 79, 80 ed 87 sono surrogate le seguenti disposizioni, ecc. »

Il deputato Pescatore accetta questa proposta?

PESCATORE. L'accetto.

PRESIDENTE. La Commissione accettandola essa pure, la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

GENINA. Ora credo che l'aggiunta che è stata già votata non debba più aver luogo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. È stato solo votato il principio.

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 4:

- « Per la prima volta la lista semestrale dei giurati è fatta nei trenta giorni immediatamente successivi alla pubblicazione di questa legge, e non ha effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.
- « I Consigli provinciali e comunali saranno con decreto reale, da emanare contemporaneamente alla presente legge, convocati entro quindici giorni in adunanza straordinaria per fare la scelta dei consiglieri che devono comporre la Commissione di cui nei precedenti articoli. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

GALLO. Domando la parola.

Aveva domandata la parola prima che si venisse ai voti, non già per parlare in merito di quest'articolo di legge, le cui disposizioni non possono presentare difficoltà, non toccando esse che al modo di esecuzione di precedenti disposizioni già accettate dalla Camera; mi proponeva solo di osservare come la prima parte presentasse nella sua locuzione un'ambiguità di senso derivante da una meno esatta espressione, inavvertentemente, io penso, adoperata, la quale non risponde al senso, alla portata che le si volle attribuire nel concetto della legge.

Voci. Si è già votato.

GALLO. Si può fare un'aggiunta.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Gallo che l'articolo 4 è già votato; per conseguenza, se intende fare proposte separate da tale articolo, niuno

glielo potrebbe impedire; ma se vuol cambiare la redazione...

GALLO. Non è mio intendimento, come già dissi, che di far conoscere alla Camera un errore di senso e di lingua occorso nella redazione di questo articolo.

Voci. Non si può più. (Rumori prolungati)

PRESIDENTE. Se si tratta di una proposta di redazione, faccio avvertire che l'articolo è già votato.

sineo Domando la parola.

Voci. No! no!

suneo. Io pregherei l'onorevole Gallo a spiegare il suo pensiero; perchè, conosciuto che sia dalla Camera, se essa crederà che sia abbastanza importante, vedrà se si può fare un'aggiunta spiegativa; se non si può, allora ne prescinderemo, perchè è cosa giudicata.

PRESIDENTE. Osserverò al deputato Sineo che il deputato Gallo dichiarò che intendeva proporre una modificazione di redazione: fu in seguito a questa dichiarazione che io ho avvertito che all'articolo votato non si potevano fare variazioni.

CALLO. Non versando la proposta che sarei per fare che sulla forma di redazione, vi rinuncio poichè già è votato il corrispondente articolo della legge. (Rumori)

CASSINIS. Essendosi adottato l'emendamento da me proposto, riesce senza effetto quello dell'onorevole Daziani che si votò l'altro giorno.

Quindi io credo che, essendosi il mio emendamento incorporato nell'articolo 3, non sia più il caso che nella legge si inserisca l'emendamento Daziani.

DAZIANI. L'altro giorno non si è votato che una massima, che ora resta compresa nell'articolo 3, come venne testè votato dietro la proposta dell'onorevole Cassinis; sarebbe inutile votare ora di nuovo a tale proposito; e la mia proposta non aveva altro scopo che di far votare una massima, lasciando poi alla Camera di formularla nel modo che avrebbe creduto meglio dopo che fosse stato discusso l'articolo 3.

una massima, ma che fu deliberata nel senso che dovesse far parte della legge. La Camera deve ora decidere, secondo la proposta del deputato Cassinis, se quella massima, che è stata ammessa con una data redazione, debba o no far parte della presente legge, in seguito al voto d'oggi. Ora interpello la Camera a questo riguardo, perchè l'ufficio della Presidenza non potrebbe prendere sopra di sè di escludere dalla legge un voto dato dalla Camera.

Il deputato Cassinis propone che si consideri unicamente come una massima votata dalla Camera quella concepita nei seguenti termini: « Le disposizioni della presente legge, riguardanti la composizione della lista dei giudici del fatto, cesseranno d'avere effetto a tutto il 1862, » e quindi che non debba far parte della presente legge.

Voci. Ma se è già nella legge!

PRESIDENTE. Permetta la Camera.

Si è votato testè il principio che la surrogazione agli articoli 78, 79, 80 e 87, non dovesse aver vigore che